



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF128
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 3

OGGETTO	OMESSO VERSAMENTO IMU-TASI - IL RAVVEDIMENTO "BREVE"
RIFERIMENTI	L. 208/2015 - CM 23/2015; RM 1/DF/2013
CIRCOLARE DEL	11/07/2017

ENTRO IL 16 LUGLIO POSSIBILE LA REGOLARIZZAZIONE PAGANDO LA SANZIONE DELL'1.5%

Chi non ha proceduto al regolare versamento entro il 16/06/2017 dell'IMU-TASI dovuta può procedere alla regolarizzazione attraverso il ravvedimento operoso entro il termine per la presentazione della dichiarazione, ossia **entro il 30/06/2017**

Chi procede alla regolarizzazione entro il prossimo 16/07/2017 potrà fruire della riduzione ad 1/10 della sanzione minima (15%) ossia l'1,5%.

Il ravvedimento dell'omesso/tardivo versamento dell'IMU/TASI va effettuato:

- versando l'**importo dovuto** a titolo d'imposta (non versato);
- versando gli **interessi da ravvedimento** calcolati secondo il saggio legale;
- versando la **sanzione ridotta**
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione, ossia entro il **30.6.2017**

SAGGIO DI INTERESSE LEGALE: il DM 7/12/2016 (in G.U. n. 291/2016) ha **ridotto dal 1° gennaio 2017** il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. **dal 0,2% allo 0,1%** in ragione d'anno.

TASSI LEGALI NEL TEMPO

PERIODO	TASSO
Dal 1/01/2015 al 31/12/2015	0,5%
Dal 1/01/2016 al 31/12/2016	0,2%
DAL 1/01/2017	0,1%

GLI EFFETTI SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO

La riduzione del tasso d'interesse comporta la **diminuzione degli importi dovuti** al fine di regolarizzare i carenti/omessi o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso.

Il tasso da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di **pro rata temporis**, ed è quindi pari:

- **allo 0,2%: fino al 31/12/2016**
- **allo 0,1%: dal 01/01/2017** fino al giorno di versamento compreso.

LE SANZIONI EDITTALI

In caso di omesso o insufficiente versamento della IMU o della TASI si applica la sanzione prevista per gli omessi/insufficienti versamenti delle imposte erariali.

entro il 14° giorno dalla scadenza	1% dell'importo non versato per ogni giorno di ritardo
dal 15° giorno al 90° giorno dalla scadenza	15% dell'importo non versato
dal 91° giorno successivo alla scadenza	30% dell'importo non versato

LE RIDUZIONI DA RAVVEDIMENTO OPEROSO

Sulle sanzioni e di tali indicate in precedenza ma poi applicato l'abbattimento proprio del ravvedimento operoso, variabile a seconda della tardività con cui questo viene posta in essere:

RITARDO	SANZIONE MINIMA	RIDUZIONE	SANZIONE RIDOTTA	TERMINE
Ritardo non superiore a 14 giorni	1% dell'importo non versato per ogni giorno di ritardo	1/10	0,1%	30/06 - decorso
Ritardo non superiore a 30 giorni	15%	1/10	1,5%	16/07/2017
Ritardo non superiore a 30 giorni ma inferiore ai 90 giorni dall'omissione	15%	1/9	1,66%	14/09/2017
Dopo i 90 giorni ma entro il termine di invio della dichiarazione relativa (*)	30%	1/8	3,75%	30/06/2018
Oltre i termini di cui sopra ma entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo successivo (*)	30%	1/7	4,29%	30/06/2019



(*) La dichiarazione IMU/TASI si considera "periodica", anche se va presentata solo nel caso di variazioni intervenute l'anno precedente che siano rilevanti ai fini dell'imposta (v. RM 1/DF/2013 del MEF e CM 23/2015).

ESEMPLIFICAZIONI

Esempio1

ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSO

Il sig. Neri, possiede (al 100%) una **abitazione principale di "lusso"** (A/1) nel comune di Milano con relativo box pertinenziale (C/6); questi al 16 giugno era tenuto al versamento dell'IMU (per la quale è prevista una detrazione di €. +200) pari ad €. 686,24.

Non avendo proceduto nei termini decide di regolarizzare la propria posizione entro il 16/07/2017 fruendo del ravvedimento cd. "breve"; dovrà pagare:

- una sanzione pari a € 10,30 (€. 686,24 * 1,5%)
- interessi pari a € 0,05 (€. 686,24*0,1%)*30/365

IMPORTI	Riduzione	Codice tributo
IMU (al netto della detrazione sulla 1° rata IMU)	€. 686,24	3912
Sanzioni	€ 10,30	
Interessi	€ 0,05	
TOTALE	€. 696,60	
Totale arrotondato	€. 697,00	

